MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 17

Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici

Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica. I medesimi svolgono altresi' mansioni di telescriventista, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche, di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizione delle richieste di conversazione, nonche' di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilita' del traffico telefonico interurbano ed internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 23 aprile 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	IV — Carriere esecutive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-17-attribuzioni-della-carriera-esecutiva-degli-ufficiali-telefonici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it